

## **CAMERA DEI DEPUTATI**

*Lunedì 23 maggio 2022*

### **Delega al Governo in materia di contratti pubblici C. 3514/A Governo (approvato dal Senato) e abbinate**

*In Aula la discussione sulle linee generali del disegno di legge: Delega al Governo in materia di contratti pubblici (Approvato dal Senato) (C. [3514-A](#) e abb.).*

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi e colleghe!

Intervengo, per riferire sul testo del disegno di legge del Governo, già approvato dal Senato, recante la delega in materia di contratti pubblici.

Il provvedimento che la Commissione Ambiente porta all'attenzione dell'Aula – pur di origine governativa - nasce dall'esigenza condivisa da tutte le forze parlamentari di intervenire sull'attuale disciplina che regola le procedure di affidamento di lavori e servizi da parte del soggetto pubblico.

Tale esigenza deriva principalmente dal fatto che l'attuale Codice dei contratti pubblici, disciplinato dal decreto legislativo 50/2016 in recepimento delle Direttive comunitarie in materia, ha trovato negli anni solo parziale attuazione ed è stato interessato in modo più significativo nel corso degli ultimi mesi da numerose modifiche, frequentemente mediante provvedimenti d'urgenza e con scarsa visione di insieme, che ne hanno profondamente modificato l'originario impianto.

A distanza di alcuni anni, quindi, si registra un quadro normativo di settore che ha perduto nel tempo la sua organicità anche in considerazione di diverse disposizioni d'urgenza introdotte nel Codice stesso a seguito dei diversi interventi normativi adottati a seguito della pandemia da COVID-19.

L'adozione di questa riforma rientra, tra l'altro, tra gli impegni recentemente assunti dal Governo con il **Piano nazionale di ricerca e resilienza** (PNRR). Nello stesso Piano, infatti, si prevede – successivamente all'adozione del decreto legge in materia del giugno 2021 - una riforma complessiva del quadro legislativo in materia di contratti pubblici con la seguente tempistica: entro giugno 2022, l'entrata in vigore della presente legge delega; entro marzo 2023, l'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi; entro giugno 2023, l'entrata in vigore di tutte le altre normative (primarie e subprimarie, nonché di diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti pubblici; entro dicembre 2023, il pieno funzionamento del sistema nazionale di *e-procurement*.

Sia al Senato che in Commissione durante l'esame referente i gruppi hanno quindi condiviso l'obiettivo della presente iniziativa legislativa, di riformare la normativa di settore nel senso di ridurre, razionalizzare e armonizzare maggiormente la disciplina interna con il diritto comunitario, nonché di affrontare alcuni nodi ritenuti maggiormente significativi per rispondere alle esigenze di riforma di cui il Paese ha bisogno, coniugando gli obiettivi di semplificazione e accelerazione degli appalti pubblici con quelli altrettanto rilevanti di legalità, trasparenza, apertura alla concorrenza, sostenibilità, parità di genere e generazionale, di inclusione lavorativa di persone con disabilità, di tutela e sicurezza sul lavoro.

A conclusione di una istruttoria in Commissione ampia e approfondita, che si è avvalsa di fondamentali contributi resi con le audizioni di soggetti qualificati, il confronto politico si è svolto in modo molto costruttivo, al punto che non si sono registrati voti contrari in sede di conferimento del mandato alle sottoscritte relatrici.

Analogamente, i contributi resi dalle Commissioni in sede consultiva sono stati tutti favorevoli, con gli unici rilievi, provenienti dalla Commissione per le questioni regionali e della Commissione

Cultura, presi in considerazione dalla Commissione, che tuttavia ha ritenuto essere tali indicazioni dirette soprattutto al legislatore delegato, che ne dovrà tener conto in sede di predisposizione dei decreti attuativi. Con un apposito emendamento delle relatrici è stata altresì superata una criticità evidenziata dal Comitato per la legislazione in merito alle modalità di acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo.

Passo quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento, evidenziando come sia stato sostanzialmente conservato l'impianto normativo delineatosi durante la prima lettura al Senato, su cui tuttavia sono state apportate modifiche importanti e certamente migliorative del testo.

**L'articolo 1, comma 1**, definisce l'oggetto della delega, ovvero la disciplina dei contratti pubblici, e fissa in sei mesi il termine per il suo esercizio

Il **comma 2** contiene, invece, i principi e i criteri direttivi.

La **lettera a)** impone il perseguimento di obiettivi di coerenza e aderenza alle **direttive europee** attraverso l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse con l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture. In merito a tale principio si segnala che viene precisato come, nell'attuazione della delega, si dovrà tenere conto delle specificità dei contratti nel settore dei beni culturali.

E' quindi precisata l'inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza, nonché l'obiettivo di assicurare l'apertura alla concorrenza e il confronto competitivo tra i diversi operatori dei mercati dei lavori, dei servizi e delle forniture «con particolare riferimento alle piccole e medie imprese».

In sede referente, è stato altresì chiarito che nell'attuazione della delega si dovrà tenere conto anche delle specificità dei contratti nei settori speciali (si tratta dei settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) e che l'apertura alla concorrenza e al confronto competitivo tra i diversi operatori deve includere anche le micro imprese;

Voglio sottolineare in particolare la **lettera b)** introdotta in sede referente, richiede di rivedere le competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, a cui sono attribuite dalla normativa vigente fondamentali funzioni di vigilanza, sanzionatorie e regolatorie, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti.

La **lettera c)** stabilisce che il legislatore delegato debba riformare la disciplina in materia di **qualificazione delle stazioni appaltanti**, afferenti sia ai settori ordinari che ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica) al fine di conseguire una loro riduzione numerica anche attraverso procedure di accorpamento e di riorganizzazione delle stesse. A tale riguardo si prevede la possibilità di introdurre degli incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche.

Il Senato ha integrato questo punto prevedendo anche il monitoraggio del suddetto accorpamento e riorganizzazione. Si prevedono altresì specifici percorsi di formazione per la specializzazione del personale delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano al servizio degli enti locali.

È complessivamente questo un punto di primaria importanza della delega: la qualificazione delle stazioni appaltanti, pur se già prevista dal D.lgs. 50/2016, non è stata ancora portata a compimento e questo rappresenta uno dei vulnus maggiori dell'attuale disciplina. Stazioni appaltanti dotate delle necessarie professionalità e competenze rappresentano uno dei fattori più importanti per garantire l'efficacia delle procedure di programmazione, affidamento e realizzazione degli appalti pubblici.

La **lettera d)**, prevede, al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese, la possibilità di procedere alla **suddivisione degli appalti in lotti** sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, anche al fine di valorizzare le imprese di prossimità. Si richiama al riguardo lo *Small Business Act*, che rappresenta una iniziativa politica comunitaria (Comunicazione COM(2008) 394), a favore delle PMI e comprende dieci principi cui discendono una serie di azioni concrete intese a sostenere le PMI europee. In sede referente, è stata aggiunta la previsione di criteri premiali per l'aggregazione di impresa, nel rispetto dei principi unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici e l'obbligo di motivare la decisione di non procedere alla suddivisione in lotti dell'appalto da parte della stazione appaltante.

La **lettera e)** pone il criterio della semplificazione della disciplina dei contratti pubblici che abbiano un **importo inferiore alle soglie** di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia e imparzialità dei procedimenti. Anche in questo caso si fa riferimento alla necessità di tenere conto, nell'attuazione della delega, della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali. Al Senato è stato altresì introdotto il divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Da sottolineare che in sede referente, il criterio di delega in esame è stato integrato con il riferimento al rispetto del principio di rotazione nelle procedure di scelta del contraente.

La **lettera f)** prevede la semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in tecnologie verdi e digitali, nonché in innovazione e ricerca. In relazione a tale criterio viene fatto esplicito riferimento alla necessità che le misure di semplificazione in questione aiutino a perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. In sede referente, è stato precisato che la semplificazione delle procedure deve essere finalizzata anche alla realizzazione di investimenti in innovazione sociale.

La **lettera g)** introduce l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa.

In sede referente, è stato introdotto un ulteriore obbligo di inserimento nei bandi delle stazioni appaltanti riguardante il costo da rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente.

La **lettera h)** reca l'obbligo, per le stazioni appaltanti di inserire, tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove l'intervento stesso riguardi beni culturali, delle specifiche clausole sociali volte a garantire (e non più solo a "promuovere", come previsto nel testo approvato dal Senato) la stabilità occupazionale del personale impiegato nonché le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità; le clausole sociali dovranno prevedere, al fine di contrastare il lavoro irregolare, che per i lavoratori in subappalto vengano garantite le stesse condizioni economiche e normative dei dipendenti dell'appaltatore; la previsione dell'obbligo in oggetto è frutto di una modifica apportata in sede referente, con cui è stata soppressa

la previsione (contenuta invece nel testo approvato dal Senato) secondo cui si rimetteva al legislatore delegato la scelta se configurare come obbligo ovvero solo come facoltà l'inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara; sempre nel corso dell'esame in sede referente è stata, inoltre, introdotta una riserva nelle procedure di gara a favore di operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

**Il ripristino dell'obbligo di clausola sociale, condiviso da tutti i gruppi parlamentari che a loro volta hanno raccolto un appello unitario delle forze sindacali, è fondamentale, perchè sappiamo che questo è lo strumento più efficace per proteggere nei cambi di appalto i lavoratori e le lavoratrici, in modo particolare nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera. la ripresa degli investimenti pubblici e la gestione di servizi pubblici essenziali non può avvenire in nessun modo a scapito della tutela del lavoro; grazie all'emendamento approvato oggi in Parlamento è stata rimossa ogni ambiguità su questo punto e garantito che non si farà nessun passo indietro sulla validità delle clausole sociali rispetto alle norme oggi vigenti.**

La **lettera i)**, inserita al Senato, fissa il criterio secondo cui occorre promuovere l'obbligo per le stazioni appaltanti di ricorrere a forniture in cui la parte di **prodotti originari di Paesi terzi** che compongono l'offerta non sia maggioritaria rispetto al valore totale dei prodotti. Nel corso dell'esame in sede referente, la lettera in esame è stata integrata al fine di richiedere anche la previsione, nel caso di forniture provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori economici europei.

La **lettera l)**, introdotta in sede referente, reca il divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Questo criterio è molto importante per l'apporto di professionalità riconosciute e adeguatamente retribuite è un elemento di qualificazione dell'intero processo di sviluppo degli appalti pubblici ed è bene che i casi in cui può essere ammessa prestazione gratuita siano definiti dagli atti delegati attraverso una motivazione che ne chiarisca gli elementi di assoluta eccezionalità.

La **lettera m)** riguarda gli interventi per ridurre i tempi relativi alle procedure di gara fornendo al contempo certezza dei tempi relativi alla stipula dei contratti e all'esecuzione degli appalti. A tale riguardo viene richiamata la necessità, nel criterio direttivo in esame, di assicurare interventi di digitalizzazione e informatizzazione delle procedure di gara dando piena attuazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell'operatore economico e riducendo, ove possibile, gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alla procedura competitiva. In relazione alla stipula dei contratti, in sede referente è stato precisato che la stessa avvenga anche attraverso contratti-tipo predisposti dall'ANAC, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, relativamente ai contratti tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura.

La **lettera n)**, inserita al Senato, impone di razionalizzare e semplificare le **cause di esclusione** al fine di rendere le regole di partecipazione chiare e certe individuando le fattispecie che configurano un illecito professionale.

La **lettera o)** prevede la semplificazione della normativa primaria in materia di programmazione, localizzazione delle opere pubbliche con particolare riguardo all'istituto del **dibattito pubblico**, strumento fondamentale per accompagnare lo sviluppo di opere rilevanti e per

le quali gli obiettivi di condivisione e accettazione territoriale e sociale devono essere perseguiti con particolare attenzione.

La **lettera p)** inserita al Senato, richiede di introdurre l'obbligo di sottoscrizione di apposite **polizze assicurative per il personale interno** alle amministrazioni, di copertura dei rischi di natura professionale, con oneri a carico delle amministrazioni stesse, nel caso di affidamento degli incarichi di progettazione.

La **lettera q)** dispone in merito alla semplificazione delle procedure concernenti **l'approvazione dei progetti** in materia di opere pubbliche anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti; a tale riguardo si prevede anche una razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Voglio a questo proposito ricordare come la qualità della progettazione è un fattore determinante dell'efficacia dell'intero processo di realizzazione delle opere pubbliche.

La **lettera r)** impone di definire - nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenzialità e tenuto conto delle esigenze di semplificazione richieste dalla specificità del settore - la disciplina applicabile ai contratti pubblici nell'ambito dei servizi di **ricerca e sviluppo** da parte degli organismi di ricerca e delle istituzioni di alta **formazione artistica, musicale e coreutica**, nonché della disciplina applicabile alle ipotesi di collaborazione tra organismi di ricerca.

La **lettera s)** prevede la rivisitazione e semplificazione del sistema di **qualificazione degli operatori** al fine di valorizzare i criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell'adeguatezza dell'attrezzatura tecnica e dell'organico, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e al contrasto della discriminazione di genere, anche attraverso l'utilizzo di banche dati a livello centrale che riducano le incertezze in sede di qualificazione degli operatori nelle singole procedure di gara e considerando la specificità del settore dei beni culturali; La qualificazione degli operatori è un altro elemento essenziale per migliorare il quadro dei contratti pubblici, potendo anche contare su alcune recenti modifiche normative che ne hanno innalzato i livelli di qualità e garanzia, come l'obbligo del DURC di congruità di manodopera impiegata.

La **lettera t)** richiede al legislatore delegato l'individuazione dei casi nei quali si può ricorrere a **meccanismi valutativi delle offerte** mediante automatismi e *tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo*. Anche in questo caso si specifica, nel criterio direttivo, che nell'esercizio della delega si dovrà tenere conto delle peculiarità dei contratti nel settore dei beni culturali. **Al Senato, tale criterio è stato molto opportunamente integrato al fine di prevedere, in particolare, che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dagli importi assegnati a ribasso.**

La **lettera u)**, inserita al Senato richiede la ridefinizione della disciplina delle **varianti in corso d'opera** in relazione alla possibilità di modifica dei contratti durante la fase dell'esecuzione.

La **lettera v)**, anch'essa inserita al Senato, prevede che i decreti attuativi riformino la disciplina relativa ai **servizi sociali** e della **ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica**, nonché quella dei **servizi ad alta intensità di manodopera**, stabilendo come criterio utilizzabile ai fini dell'aggiudicazione esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In sede referente, è stato previsto che nei suddetti bandi di gara sia obbligatoria la previsione di specifiche clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

La **lettera z)** indica tra i criteri e principi direttivi l'individuazione di modalità incentivanti per il ricorso alle «**procedure flessibili**» quali, ad esempio, il dialogo competitivo, il partenariato, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure competitive con negoziazione.

La **lettera aa)** stabilisce che nell'esercizio della delega si provveda all'indicazione di meccanismi di razionalizzazione e semplificazione delle forme di **partenariato pubblico-privato**, con particolare riguardo alla finanza di progetto, alle concessioni di servizi e alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità, con l'obiettivo di rendere tali procedure maggiormente attrattive per gli investitori professionali e per gli operatori del mercato delle opere pubbliche. Quale strumento di semplificazione viene prevista l'adozione di contratti-tipo e, in base ad una modifica operata in sede referente, di bandi-tipo.

La **lettera bb)** prevede l'individuazione delle cause che giustificano la stipulazione di **contratti segreti** o che giustificano l'adozione di particolari **misure di riservatezza**.

La **lettera cc)**, introdotta al Senato, prevede la revisione del **sistema delle garanzie fideiussorie** per la partecipazione ed esecuzione dei contratti pubblici, prevedendo una disciplina omogenea per i settori ordinari e per i settori speciali e stabilendo in relazione alle garanzie dell'esecuzione dei contratti la possibilità di sostituire le stesse mediante l'effettuazione di una ritenuta di garanzia proporzionata all'importo del contratto in occasione del pagamento di ciascun stato avanzamento lavori.

Le **lettere dd) e ee)** richiedono al Governo che negli atti delegati vi sia l'indicazione dei **contratti pubblici esclusi** dall'ambito di applicazione delle direttive europee nonché delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere **all'appalto integrato**. Attualmente il codice prevede il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, divieto che però è sospeso fino al 30 giugno 2023. In sede referente, la lettera ee), che prevede l'individuazione delle ipotesi in cui è possibile ricorrere all'appalto integrato, è stata opportunamente integrata al fine di introdurre una serie di vincoli. Viene infatti richiesto:

- il possesso della necessaria qualificazione per la redazione dei progetti;
- l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.

La **lettera ff)** fissa il **divieto di proroga dei contratti di concessione** ad eccezione di quelli regolati da principi europei in materia di affidamento *in house*. Con riguardo alle concessioni si specifica la necessità di procedere ad una razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate, fermo restando l'obbligo dei concessionari stessi in merito alla corretta e puntuale esecuzione dei contratti.

La **lettera gg)**, sempre in merito ai contratti di concessione, formula uno specifico criterio di delega volto alla razionalizzazione della disciplina delle modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari con l'obiettivo di introdurre una disciplina specifica per i rapporti concessori riguardanti la gestione dei **servizi di interesse economico generale**. Al Senato, tale criterio di delega è stato integrato nel senso di prevedere l'introduzione di una disciplina riferita alle concessioni in essere e non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'UE.

La disposizione fa specifico riferimento alla disciplina – da dettare secondo criteri di gradualità e proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni e dei caratteri del soggetto

concessionario, dell'epoca di assegnazione della concessione, della sua durata, del suo oggetto e del suo valore economico - dei casi in cui sussista l'obbligo di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, parte dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle medesime concessioni, garantendo la stabilità del personale impiegato e la salvaguardia delle relativa professionalità.

Sul punto, merita un richiamo la pronuncia delle Corte costituzionale n. 218 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle previsioni, contenute nell'articolo 177 del Codice dei contratti pubblici concernenti l'obbligo, a carico dei titolari di concessioni affidate direttamente, di affidare all'esterno, mediante appalto a terzi, l'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di concessione, e di assegnare il restante 20 per cento a società *in house* o comunque controllate o collegate. Tale norma inoltre, non trovava alcun fondamento nella disciplina europea, oltre a porre una serie di criticità rispetto all'efficiente erogazione dei servizi di interesse economico generale, così come rilevato da ARERA nella segnalazione a Governo e Parlamento del 12 marzo 2019, e a produrre ricadute negative in termini occupazionali, come più volte segnalato dalle associazioni sindacali; a tale riguardo sarà importante che, nell'esercizio della delega, ci sia piena aderenza agli orientamenti espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 218 del 23 novembre 2021.

La **lettera hh)** prevede l'individuazione di meccanismi sanzionatori e premiali volti a incentivare la **tempestiva esecuzione dei contratti** da parte dell'aggiudicatario

La **lettera ii)**, introdotta al Senato, dispone in merito alla semplificazione delle procedure di pagamento da parte delle stazioni appaltanti del **corrispettivo contrattuale**, anche riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese. In sede referente è stato specificato che in sede di esercizio della delega devono essere previsti anche meccanismi di accelerazione delle procedure di pagamento.

La **lettera ll)**, fissa il criterio del rafforzamento dei meccanismi di **risoluzione delle controversie** alternativi al rimedio giurisdizionale.

Il **comma 3** prevede che vi sia il contestuale **coordinamento normativo**, ovvero l'esplicita abrogazione delle disposizioni oggetto di riforma o incompatibili nonché l'adozione di norme di coordinamento, transitorie e finali.

Il **comma 4**, invece, disciplina nel dettaglio il procedimento di adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega in esame. In particolare, come già esplicitato nel comma 1, i decreti legislativi in questione dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Il testo prevede che i decreti legislativi saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri competenti, ed è prevista l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Viene previsto inoltre un termine di trenta giorni per l'espressione del parere e il meccanismo di silenzio-assenso una volta decorso tale termine.

In sede referente, il comma in esame – recependo una condizione posta nel parere del Comitato per la legislazione e volta a soddisfare in termini inequivoci l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12

febbraio 1998 – è stato modificato al fine di precisare la scansione delle varie fasi procedurali previste. La nuova formulazione prevede infatti la seguente articolazione delle fasi procedurali:

- adozione degli schemi previa acquisizione del parere della Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascun schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere;

- successiva trasmissione degli schemi alle Camere, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Ove il parere delle Commissioni parlamentari citate indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi recati dalla legge delega, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali motivazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione e, decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

Inoltre, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Lo stesso comma 4, infine, autorizza l'emanazione di decreti legislativi correttivi o integrativi che potranno essere adottati entro due anni.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria, anche se, qualora i decreti legislativi determinassero nuovi o maggiori oneri non coperti al loro interno, gli stessi decreti potranno essere adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanino le occorrenti risorse finanziarie.

Nel corso dell'esame al Senato è stato inserito l'**articolo 2**, recante una **clausola di salvaguardia** delle autonomie speciali: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge secondo le disposizioni contenute negli statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

Concludo l'illustrazione del provvedimento ringraziando, oltre alla relatrice Mazzetti, tutti i gruppi parlamentari per la dialettica costruttiva e gli apporti positivi che hanno consentito un dialogo proficuo con il Governo, ringrazio in particolare la viceministra Bellanova che ha seguito con grande attenzione e disponibilità il provvedimento, nonché gli uffici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Commissione VIII. Ritengo che la discussione che abbiamo svolto nella Commissione referente, ulteriormente arricchita dai pareri delle altre Commissioni e dal dibattito che si svolgerà in quest'aula, possa contribuire a realizzare un obiettivo importante di rafforzamento e miglioramento dell'assetto dei contratti pubblici nel nostro Paese e a concretizzare un importante obiettivo di riforma, garantendo il rispetto dei nostri impegni assunti in sede europea con il PNRR.